

N. R.G. 26944/2016

**II TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO****SECONDA SEZIONE CIVILE**

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dott. Alida Paluchowski	Presidente
dott. Amina Simonetti	Giudice
dott. Filippo D'Aquino	Giudice Rel.

Ha pronunciato il seguente

***DECRETO***Nella causa di omologazione di concordato preventivo iscritta al n. r.g. **26944/2016**

promossa da

SVAR.IM SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 12383300154), con sede legale in ARLUNO, PIAZZA DEL POPOLO, 2, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANI MARINA (C.F. GNIMRN64H58F205H), VIA DANTE, 16 20121 MILANO

**RICORRENTE**

Nei confronti del

**COMMISSARIO GIUDIZIALE, in persona dell'AVV. CESARE PIETRO FRANZI****INTIMATO*****FATTO E DIRITTO***

Parte ricorrente ha depositato proposta di concordato in data 26.11.2015 nelle forme della cessione dei beni, con un fabbisogno di € 2.251.000,00, con cui ha previsto il soddisfacimento del ceto creditorio complessivo nel termine di 36 mesi dall'omologa, senza formazione di classi e con attribuzione ai creditori chirografari della percentuale falcidiata del credito nella misura del 24%.

L'attivo è composto in gran parte da beni immobili, rappresentati, nella specie, da due terreni edificabili siti nel comune di Arluno, stimati in € 2.250.000,00. L'attivo è, inoltre, costituito da immobilizzazioni materiali (impianti specifici, mobili e macchine elettroniche d'ufficio), il cui valore complessivo è stato determinato in € 1.000,00. Ai fini della proposta di concordato sono state integralmente svalutate le restanti poste attive.

La ricorrente ha, altresì, menzionato potenziali sopravvenienze attive, di cui non si è tenuto conto ai fini della presentazione del piano di concordato, derivanti dall'esito favorevole del contenzioso in essere ed eventualmente a incardinarsi con diversi istituti bancari in materia di anatocismo, ammontare dei tassi e delle commissioni applicate. Tali sopravvenienze potrebbero, da un lato, comportare una diminuzione del debito privilegiato (essendo parte di tali debiti attualmente vantati dal creditore ipotecario VENETO BANCA), e dall'altro, una variazione in aumento della percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai creditori chirografari.



La proposta è stata portata al voto dei creditori all'udienza del 2.03.2016, nel corso della quale il Commissario Giudiziale ha congruamente e motivatamente esposto nella propria relazione ex art. 172 l.f. le proprie valutazioni su possibili minusvalenze derivanti dalla liquidazione degli immobili, conseguenti a differenti valutazioni di stima; la proposta di concordato è stata sottoposta al voto dei creditori e, all'esito del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177 l.f. nel termine di cui all'art. 178, comma 4, l.f., il Tribunale ha disposto con decreto in data 7 – 21.04.2016 l'apertura del giudizio di omologa.

Nel corso dell'udienza in data 19.05.2016, il ricorrente ha dato atto dell'avvenuta notificazione ai due creditori dissenzienti (Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l. e Monte dei Paschi di Siena S.p.A.). Il Commissario Giudiziale si è riportato al proprio motivato parere, nel quale non sono state riscontrate circostanze successive al deposito della relazione ex art. 172 l.f. di particolare rilievo, pur evidenziando l'avvenuta notifica di alcune cartelle di pagamento da parte di Equitalia, nonché di un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, benché per importi già preventivati e in ogni caso compresi nel fondo rischi pari ad € 150.000,00.

Ritiene il collegio che il concordato preventivo sia da omologare, sussistendone tutti i presupposti oggettivi e soggettivi.

La proposta è stata approvata dai creditori ex art. 178, comma 4, l.f. Nel parere finale del Commissario Giudiziale non sono effettivamente indicate circostanze in grado di incidere sulla fattibilità del concordato.

Né sono state proposte opposizioni da parte dei creditori dissenzienti.

Considerato che non può prendersi in considerazione il nominativo del Liquidatore giudiziale proposto dal ricorrente, che allo stato non reca alcuna utilità in favore della massa dei creditori;

*P. Q. M.*

Il Tribunale, visto l'art. 182 l.f., così provvede:

1 - omologa il concordato preventivo proposto da SVAR.IM SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 12383300154), con sede legale in ARLUNO, PIAZZA DEL POPOLO, 2 nelle forme del concordato con cessione dei beni;

2 – nomina Liquidatore Giudiziale il dott. IGNAZIO ARCURI;

3 - emana le seguenti disposizioni esecutive:

- a) il Liquidatore dovrà immediatamente sottoporre al giudice delegato la designazione dei membri del Comitato dei Creditori e, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominato Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (riscossione dei crediti nei confronti dei terzi) e dei tempi previsti che, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori;
- b) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
- c) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- d) il Liquidatore, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di



- prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori;
- e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di un unico piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale e corredato del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione del piano di riparto nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori;
- h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori;
- i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione del Commissario Giudiziale indicata al punto precedente;
- j) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

4 - dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet

[www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it)

Milano, 19 maggio 2016

Il Giudice Est.  
*dott. Filippo D'Aquino*

Il Presidente  
*dott. Alida Paluchowski*

